

**CIRCOLARE n. 112 del 22 giugno 2021**

Prot. n. 617 AC/bf

**OGGETTO: Circolare INPS n. 87/2021 - Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello**

Per gli anni 2020 e 2021, i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del cento per cento per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello

Con la circolare in commento vengono fornite indicazioni di carattere normativo e operativo circa lo sgravio contributivo che riguarda le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, disciplinato dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015.

Il regime contributivo applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello alle dipendenze di datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove

A favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, si applicano le seguenti tutele assicurative obbligatorie:

- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- assicurazione sociale per l'impiego (ASpl);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Si evidenzia come per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello, non sussistano obblighi contributivi per le ore di formazione svolte presso istituzioni formative (art. 43, comma 7, del D.lgs n. 81/2015).

Per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell'apprendista all'accREDITAMENTO di una contribuzione figurativa e conseguentemente, il calcolo della contribuzione dovuta per gli assunti con contratto di apprendistato è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta.

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota del 10% è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto, di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, mentre, a partire dal terzo anno, è ridotta al 5%.

Inoltre, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello:

- non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, (c.d. ticket di licenziamento)
- sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e dal contributo integrativo (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione e rimane tale per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Lo sgravio integrale disposto dall'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati, rispettivamente, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Lo sgravio in argomento trova quindi applicazione qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;
- assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019) o tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 15-bis, comma 12, del D.L. n. 137/2020).

Per la fruizione dello sgravio contributivo, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell'assunzione dell'apprendista di primo livello e conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.

I datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato di primo livello, all'aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo in commento, si deve tener conto di precedenti periodi di apprendistato di primo livello svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dell'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge n. 137/2020.

Per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate sino al 31 dicembre 2019 trova applicazione, anche per i periodi di paga afferenti ai mesi dell'anno 2020, il regime contributivo descritto nel paragrafo precedente.

I benefici contributivi nelle ipotesi di cui agli articoli 43, comma 9, e 47, comma 7, del D.lgs n. 81/2015

Nelle ipotesi di contratto di apprendistato di primo livello stipulato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 oppure nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre

2021 trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, i benefici contributivi in commento e quelli di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

A titolo esemplificativo:

ipotesi a):

- 1° - 12° mese di apprendistato di primo livello: aliquota datoriale = zero \*
- 13° - 24° mese di apprendistato di primo livello: aliquota datoriale = zero \*
- dal 25° mese trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante: aliquota datoriale = 11,61% (10% + 1,31% + 0,30%) \*

\*aliquota contributiva a carico dell'apprendista, pari al 5,84%.

ipotesi b):

- 1° - 12° mese di apprendistato di primo livello: aliquota datoriale = zero \*
- dal 13° mese trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante: aliquota datoriale = 4,61% (3% + 1,31% + 0,30%) \*
- dal 25° mese di contratto di apprendistato professionalizzante: aliquota datoriale = 11,61% (10% + 1,31% + 0,30%) \*

\*aliquota contributiva a carico dell'apprendista, pari al 5,84%.

I benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato e nel caso in cui il regime contributivo preveda la variazione dell'aliquota nel corso del rapporto di apprendistato, la misura da assumere a riferimento è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato.

Pertanto, per i primi dodici mesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di primo livello (stipulato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 oppure nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021), il datore di lavoro (con un numero di addetti non superiore a nove) sarà tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento ASpl e del contributo integrativo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 (1,31% + 0,30%) e sarà altresì soggetto alla disciplina del c.d. ticket di licenziamento (articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012).

Qualora la trasformazione avvenga dopo il trentaseiesimo mese di contratto di apprendistato di primo livello, l'aliquota contributiva datoriale per i primi dodici mesi sarà pari all'11,61% (10% + 1,31% + 0,30%).

### Criteri di computo dei lavoratori

Ai fini del computo del limite dimensionale si devono considerare: i lavoratori subordinati di qualunque qualifica (lavoratori a domicilio, dirigenti, ecc.); i dipendenti part-time, che si computano secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs n. 81/2015; i lavoratori a tempo determinato, da computare secondo le modalità previste dall'articolo 27 del D.lgs n. 81/2015; i lavoratori intermittenti, che si computano secondo le disposizioni dell'articolo 18 del D.lgs n. 81/2015.

Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (ad esempio, per servizio militare, gravidanza, ecc.), va escluso dal computo solamente se è computato il sostituto.

Sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e i lavoratori somministrati, che si considerano in forza all'agenzia di somministrazione.

Il computo dei lavoratori intermittenti e di quelli a tempo determinato si effettua per le aziende di nuova costituzione, con attività inferiore al semestre o al biennio, in relazione al requisito dimensionale dei mesi di attività dalla data di costituzione alla data di assunzione dell'apprendista e per il primo mese di attività si fa riferimento alla forza aziendale di detto mese.

#### Disposizioni generali applicabili anche al contratto di apprendistato di primo livello

Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve diverse disposizioni di legge o di contratto collettivo.

Tuttavia, gli apprendisti di primo, secondo e terzo livello devono essere computati ai fini del calcolo della forza aziendale per la determinazione degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto legislativo n. 148/2015 e della misura delle relative aliquote di finanziamento e per il calcolo del requisito dimensionale che determina la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo al c.d. Fondo di Tesoreria.

L'articolo 42, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo n. 81/2015 dispone che "è in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato".

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro non artigiano può assumere direttamente o indirettamente tramite le agenzie di somministrazione autorizzate e le assunzioni effettuate in violazione dei limiti numerici previsti dal dettato normativo devono essere ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

- il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio non può superare il rapporto di 3 a 2;
- per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale rapporto non può superare il 100%;
- in caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, tre apprendisti.

#### Ulteriori condizioni che devono sussistere per l'applicazione dello sgravio contributivo

Il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Lo sgravio contributivo può essere legittimamente fruito da parte del datore di lavoro interessato, nel rispetto delle previsioni e dei massimali di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

#### Istruzioni operative. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Per le assunzioni con decorrenza gennaio 2020, per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens sempre valorizzando, nell'elemento <Qualifica1> il codice "5", avente il significato di "Apprendista" e nell'elemento <TipoLavoratore> il codice "PA" avente il significato di

“Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.

Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento <TipoContribuzione> si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio, come di seguito riportati:

JA: apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – primo anno di sgravio.

JB: apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – secondo anno di sgravio.


JC: apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – terzo anno di sgravio.

Rinviamo, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura della circolare allegata, la Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

<b>Circolari correlate</b>	<b>Collegamenti esterni</b>	<b>Parole chiave</b>
Circolare Fipe n. 210/2020 Circolare Fipe n. 117/2019 Circolare Fipe n. 82/2018	<a href="https://www.inps.it/">https://www.inps.it/</a>	Apprendistato primo livello; incentivi assunzioni; occupazione